

COMUNE DI CREMELLA

STATUTO

Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale
n.18 del 06.06.2001 e n.23 del 17.07.2001
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 16.03.2016

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Statuto

1. Lo Statuto è l'atto giuridico politico che esprime formalmente i principi fondamentali che riguardano l'organizzazione e l'ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi e regolamentari del Comune.
2. Lo Statuto del Comune di Cremella è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere iscritto nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'ente, pubblicazione da eseguire dopo l'approvazione da parte dell'O.RE.CO.
4. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/3 di cittadini per proporre modifiche allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
5. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dal provvedimento deliberativo di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
6. Gli organi del Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, effettuano la verifica delle norme contenute nel presente Statuto al fine di valutare l'applicabilità delle stesse ed operare contestualmente le modifiche che si rendessero necessarie.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2 – Comune

1. La comunità' di Cremella, ordinata in Comune, è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività' generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. E' ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.
4. Nella peculiare realtà sociale e territoriale in cui si colloca si attribuisce uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Art. 3 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obbiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali ed economiche presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - c) la valorizzazione della funzione educativa svolta dalle famiglie, dalle istituzioni e dalle associazioni formative pubbliche e private operanti sul territorio;
 - d) la tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

Art. 4 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, di volontariato e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono formati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può operare, per alcune proprie funzioni, in collaborazione con i Comuni limitrofi.

Art. 5 – Albo Pretorio

1. E' individuato nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi del Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 – Territorio e sede Comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dall'unico agglomerato storicamente riconosciuto dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 1,85 e confina con i Comuni di Bulciago, Barzago, Barzanò e Cassago.
3. La sede comunale è ubicata nell'agglomerato urbano che assume il nome "Cremella"
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla predetta sede.

Art. 7 – Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cremella.

Art. 8 – Benemerenze civiche

1. Il Comune conferisce benemerenze civiche a cittadini che operando nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico abbiano in qualsiasi modo giovato a Cremella.

Art. 9 - Pari opportunità

1. Il Consiglio Comunale e il Sindaco nel procedere alle nomine dei componenti della Giunta, degli Organi Collegiali del Comune nonché dei rappresentanti degli Enti, aziende ed istituzioni cui il Comune partecipa, rispettano il principio delle pari opportunità.

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 10 – Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 11 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 12 – Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale e di altri enti sovracomunali.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Il Sindaco, entro sessanta giorni dalla sua elezione, sentita la giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio Comunale discute ed approva con apposito documento le linee programmatiche e gli indirizzi generali di governo; partecipa inoltre alla loro definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle stesse da parte del Sindaco o dei singoli assessori, con apposito documento.

Art. 13 – Adempimenti della prima seduta.

1. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'eventuale ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dal titolo III capo II, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 T.U. 267/2000.

Art. 14 – Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, sono straordinarie tutte le altre. In caso di motivata urgenza, il Consiglio Comunale può essere convocato con avviso consegnato ai Consiglieri Comunali almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
4. Gli adempimenti previsti al comma 3°, in caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vice-Sindaco.
5. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non (art.39 comma 2° T.U. 267/2000) superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri.

Art. 15 – Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione rapportata al numero dei gruppi consiliari, assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite, spetta alle opposizioni.

Art. 16 – Attribuzioni delle commissioni consiliari

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio delle proposte di deliberazione del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- i metodi, i procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, ricerche, indagini ed elaborazione di proposte.

La nomina delle commissioni consiliari è riservata al Consiglio Comunale.

Art. 17 – Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali sommati a quelli di lista.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, e fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto della cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale nella persona del Presidente e devono essere presentate al protocollo del Comune e devono essere incluse all'ordine del giorno della 1° seduta consiliare. Le dimissioni sono immediatamente efficaci dalla data della loro presentazione al protocollo del Comune e sono irrevocabili (art.30 T.U. 267/2000). Il Consiglio Comunale deve provvedere alla surroga del consigliere dimissionario entro e non oltre dieci giorni. Non si fa luogo alla surroga (art. 38 comma ottavo del T.U. 267/2000) qualora, ricorrendone i presupposti, si debba precedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art. 141 del T.U. 267/2000.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
6. I Consiglieri Comunali possono ricevere dal Sindaco incarichi per svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 18 – Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali.

1. Nei consigli comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art.59 T.U. n°267/2000, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di

sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 19 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art.20 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei candidati alla carica di Sindaco, consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

Art.21 – Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo collegiale di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

5. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 22 – Elezioni e prerogative

1. I componenti della giunta, vengono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. L'Assessore anziano è quello più anziano in età.
3. La carica di Assessore può essere revocata dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio.
4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza sono disciplinati dalla legge.
5. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal 4° comma, non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
6. Gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, nonché di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, restano in carica fino all'insediamento dei successori (art. 53 T.U. 267/2000).

Art. 23 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a 4, di cui uno può essere nominato fra i cittadini non Consiglieri a norma dell'art. 47 del T.U. 267/2000. L'Assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 24 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 25 – Attribuzioni

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio o del Sindaco.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, esclusi quelli di opere pubbliche che costituiscono varianti al P.R.G., programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che non siano attribuiti al Consiglio;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni. Qualora i lasciti e le donazioni riguardino beni immobili, la competenza è attribuita al Consiglio;
 - h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - l) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
3. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra il Sindaco e il Segretario Comunale, tra questi ultimi e i Responsabili dei Servizi;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il Revisore del Conto.

Art. 26 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente, in prima convocazione, con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti da regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

SINDACO

Art. 27 – Competenze

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, le attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio nel rispetto del principio della separazione dei poteri.
5. Il Sindaco dura in carica 5 (cinque) anni. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 28 – Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico – amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e) ha facoltà di delega agli Assessori e di attribuire ai Consiglieri Comunali incarichi per lo studio di specifici problemi e progetti;
 - f) promuove ed assume iniziative delle quali dà comunicazione per informazione al Consiglio Comunale;
 - g) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990 con esclusione di accordi gestionali di competenza del Responsabile;
 - h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - i) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
 - j) conferisce e revoca il Segretario Comunale ai sensi di legge, previa deliberazione di Giunta Comunale;
 - k) coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici;
 - l) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni, affinché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
 - m) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
 - n) ha competenza in merito alle funzioni amministrative in materia sanitaria locale, partecipa alla conferenza dei Sindaci per le funzioni relative all'A.S.L.

Art. 29 – Notifica ordinanza

1. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste dalla legge.

Art. 30 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 - e) collabora con il Revisore del Conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 31 – Attribuzioni di organizzazione

- 1- Il Sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione entro 20 giorni dalla data della richiesta;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;
 - e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
 - f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al Segretario Comunale;
 - g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio e le istanze proposte dai cittadini, singoli e associati;
 - h) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Art.32 – Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
 3. Il Sindaco in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità nell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni locali interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

Art.33 – Mozione di sfiducia.

1. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del T.U. 267/2000.

Art. 34 – Divieti di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco e agli Assessori nonché ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenza presso Enti ed Istituzioni indipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. I componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica, edilizia di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in quelle materie nel territorio comunale.

VICESINDACO

Art. 35 – Competenze

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Il Vicesindaco e gli Assessori per presiedere il Consiglio Comunale, in caso di assenza o impedimento del Sindaco o anche del Vicesindaco, devono rivestire la carica di Consiglieri.
4. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 36 – Nomina e attribuzioni gestionali

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 108 del T.U. n°267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del citato articolo 108 del T.U. n°267/2000 il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 (sessanta) giorni e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario Comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.
6. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione di doveri d'ufficio.
7. Il Segretario Comunale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni.
8. L'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali è articolato in sezioni regionali.

Art. 37 – Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 38 – Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali del Comune e, se richiesto, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi all'organo regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art.39 – Il Vice Segretario Vicario.

1. Il Comune può avere un Vice Segretario che svolge, in modo immediato, le funzioni vicarie del Segretario in caso di sua vacanza, assenza o impedimento; normalmente coadiuva il Segretario stesso nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Vice Segretario, può prendere parte, quale collaboratore del Segretario, alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale, senza capacità d'intervento, se non in posizione vicaria.
3. Il Vice Segretario è individuato in uno dei Responsabili dei Servizi dell'Ente, laureato in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche.

DIRETTORE GENERALE

Art. 40 - Direttore generale

1. Nel Comune di Cremella che ha popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina di Direttore Generale previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
2. Il Sindaco previa delibera della Giunta Comunale e stipula della relativa convenzione, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione

degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 108 del T.U. n°267/2000. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario Comunale.

3. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 41 - Attribuzioni gestionali

1. Al Direttore Generale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto agli organi del Comune, nonché degli atti che non siano espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Direttore adotta i seguenti atti:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi del Comune;
 - b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi del Comune per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dai predetti organi;
 - c) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.

Art. 42 - Attribuzioni di direzione e coordinamento

1. Il Direttore Generale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici.
2. Il Direttore Generale, solo nei confronti del personale apicale, autorizza le missioni, i congedi ed i permessi, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, adotta provvedimenti disciplinari, sanzioni, richiamo scritto, censura, con l'osservanza delle norme regolamentari.

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Art. 43 – Principi organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivi e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 44 – Uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 45 – Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei servizi disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativa – funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità organizzative di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dal titolo IV capo I artt. 88 e seguenti del T.U. n°267/2000.

Art. 46 - Responsabile di Servizio

1. Compete ai Responsabili di servizio esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo del proprio settore e nei confronti del personale subalterno.
2. I responsabili di servizio, nei confronti del predetto personale, autorizzano le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento. Adottano provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste secondo gli accordi in materia. Esercitano il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Sollevano contestazioni di addebiti, propongono provvedimenti disciplinari ed adottano le sanzioni, richiamo scritto, censura, con l'osservanza delle norme regolamentari.

SERVIZI

Art. 47 – Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni.
5. Nell'organizzazione di servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art.48 – Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati dagli appositi regolamenti.

Art. 49 – Azienda speciale

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Consigli di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale.

Art. 50 – Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico – finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art.51 – Consiglio di Amministrazione dell'istituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 52 – Presidente dell'istituzione

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 53 – Direttore dell'istituzione

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta Comunale con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 54 - Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale nei termini di legge, previa definizione dei criteri, da parte dello stesso Consiglio Comunale, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Consiglio Comunale, su proposta motivata del medesimo, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati.
4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 15.4 del presente statuto.

Art. 55 – Società a prevalente capitale pubblico

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale, devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 56 – Gestione associativa dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

CONTROLLO INTERNO

Art. 57 – Documenti contabili

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Art.58 – Organo di revisore economico – finanziaria

1. I Consigli Comunali, eleggono, un revisore del conto.
2. Nel Comune di Cremella, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, la revisione economica – finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Art. 59 – Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. Il Revisore del Conto dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 4, del T.U. n°267/2000, ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, del T.U. n°267/2000.
3. Il Revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

Art. 60 – Revisore del conto

1. Il Revisore del Conto, deve possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge e non ricade nei casi di incompatibilità prevista dalla stessa.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
3. L'attività di revisore potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico – finanziaria dell'Ente. È facoltà del Revisore richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo – funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art.61 – Funzioni

1. L'organo del Revisore svolge le seguenti funzioni ai sensi dell'art.239 del T.U. n°267/2000:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa.

Art. 62 – Responsabilità

1. Il Revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

Art.63 – Compenso

1. Per la determinazione del compenso base spettante al Revisore si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica del Comune.
2. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina secondo modalità e termini fissati dalla legge.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

A- Organizzazione territoriale

Art. 64 – Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

B- Forme associative e di collaborazione

Art. 65 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 66 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 67 – Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 31 del T.U. n°267/2000 in quanto compatibili.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 66 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 68 – Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 64 e dei principi della legge di riforme delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 69 – Accordi di programma

1. L'Amministrazione Comunale per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 70 – Partecipazione popolare

1. Obiettivo della partecipazione popolare è la migliore tutela dell'interesse pubblico nonché la cura degli interessi della comunità locale e la promozione del suo sviluppo.
2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dal regolamento.
3. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
5. L'amministrazione attiva forme di consultazione, per acquisire pareri su specifici problemi.

Art. 71 – Accesso dei cittadini alle informazioni

1. I cittadini e le organizzazioni sociali hanno diritto all'informazione tempestiva ed esauriente sull'attività amministrativa comunale come presupposto essenziale per l'effettiva partecipazione democratica, nel rispetto della normativa in materia di privacy e delle vigenti norme statutarie sull'accesso ai documenti.
2. Il dovere di informazione è assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dalla legge e dai regolamenti, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e mediante incontri diretti degli organi comunali con i cittadini e le organizzazioni sociali.
3. Nell'ambito delle proprie competenze il comune opera per assicurare a tutti i cittadini, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, i servizi sociali fondamentali per il pieno sviluppo della persona umana, con particolare riguardo ai giovani, agli anziani e alle persone in difficoltà e per consentire alla famiglia, nello spirito del dettato costituzionale, una effettiva e completa possibilità di espressione e realizzazione.
4. Le modalità di accesso e partecipazione sono previste nel regolamento.

Art. 72 – Interventi nel procedimento amministrativo.

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli sia dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi super - individuali.
3. Il responsabile del procedimento, individuato contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
6. Il responsabile dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al primo comma hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Art. 73 – Consultazioni

1. Le consultazioni sono disposte dall'organo che ravvisa la necessità (in vista dell'adozione di deliberazioni o di provvedimenti, ovvero in vista di approvazione di regolamenti) di acquisire una più approfondita conoscenza in ordine a specifiche condizioni di fatto ed in genere ad elementi dai quali ritenga di non poter prescindere.
2. La consultazione può consistere nell'audizione di soggetti notoriamente dotati di specifica conoscenza o, almeno, di particolare conoscenza ed esperienza in determinate materie (siano essi rappresentanti di libere associazioni di categoria o di sindacati, di ordini professionali ovvero cittadini o gruppi di cittadini) oppure nella richiesta ai suddetti soggetti di pareri o relazioni su specifiche situazioni o fatti.
3. La consultazione può altresì consistere, ove si renda necessario interpellare collettività non organizzate ovvero campioni di cittadini, in indagini o inchieste di carattere demoscopico.
4. Le consultazioni possono investire qualsiasi materia di competenza comunale.
5. Il Comune di Cremella considera le libere associazioni repertorate, in relazione alle loro specifiche finalità ed attività, quali soggetti cui, di norma, va rivolta la consultazione.
6. Del risultato delle consultazioni si da conto nel testo della proposta di deliberazione, nello stesso testo vengono altresì illustrate le ragioni per cui l'organo che ha proceduto alla consultazione ritiene di condividere o di disattendere l'esito.

Art.74 - Istanze

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare, per le materie di competenza comunale, istanze volte ad ottenere, l'adozione di specifici provvedimenti, per la migliore tutela di interessi collettivi della comunità locale.
2. Le istanze sono dirette al Comune, devono avere forma scritta e essere firmate dai presentatori.
3. L'Amministrazione comunale entro 60 gg dal ricevimento delle istanze assicura il loro esame. Dette istanze debbono essere corredate di tutti gli elementi, gli allegati e i documenti necessari al loro esame. Entro il predetto termine, l'Amministrazione deve fornire la dovuta risposta.

Art. 75 – Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni d'interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione

qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o promuovendone una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 76 – Proposte

1. I cittadini in forma singola od associata possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente. Dette proposte devono essere corredate di tutti gli elementi, gli allegati e i documenti necessari all'istruttoria e al successivo loro esame.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa.

Art. 77 – Norme comuni alle istanze, petizioni, proposte

1. Nessuna istanza, petizione o proposta può essere esaminata ove la stessa pervenga nei 60 giorni successivi alla presentazione di un'altra istanza, petizione o proposta avente medesimo oggetto.
2. Nessuna istanza, petizione o proposta può riguardare materie estranee alla competenza comunale ovvero argomenti attinenti:
 - Tributi locali;
 - Tariffe e corrispettivi dei servizi comunali;
 - Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente.

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Art. 78 – Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 80, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 79 – Associazioni

1. Il Comune è impegnato a sostenere, in particolare, le libere associazioni (e le cooperative) repertorate che operino, con il metodo del volontariato (e cioè utilizzando l'opera volontaria dei propri associati), nei settori della promozione sociale, dell'assistenza, della diffusione della pratica sportiva e della cultura.
2. L'Amministrazione Comunale tiene il registro delle associazioni che operano sul territorio. Per associazioni si intendono:
 - a) quelle formalmente costituite e aventi sede nel territorio comunale; queste dovranno avere lo Statuto strutturato in forma democratica;
 - b) le sezioni locali di associazioni costituite su base più ampia, fino al livello nazionale;
 - c) quelle aggregazioni ovvero organismi tradizionalmente operanti nella realtà sociale, pubblica, parrocchiale.

Le associazioni, come sopra individuate, per i rapporti col Comune, indicano un loro rappresentante ufficiale.

Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dalle stesse entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il comune promuove una consulta permanente costituita dai rappresentanti delle Associazioni, delle organizzazioni sociali e di volontariato che operano negli ambiti specifici, per acquisire pareri sugli atti fondamentali dell'Ente. I predetti organi hanno 15 giorni di tempo per rispondere.

Art. 80 – Incentivazione

1. Il Comune, al fine di valorizzare le libere associazioni, repertorate, assume tutte le possibili iniziative per diffondere la conoscenza delle attività svolte dalle associazioni stesse e, nel principio della imparzialità e della concorsualità, per sostenere dette attività anche assicurando l'accesso alle strutture, agli impianti e ai servizi comunali nonché erogando eventuali contributi.
2. Fatta salva l'osservanza dell'art. 12 della legge 241/1990 come ripreso dal T.U. n°267/2000, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria – patrimoniale, tecnico – professionale e organizzative.
3. L'erogazione dei contributi avviene sempre sulla base di un programma o di un progetto presentato dalla libera associazione richiedente, con indicazione, nell'atto gestionale, sulla base di criteri regolamentari, della specifica finalità per cui i contributi stessi debbono essere utilizzati e con l'indicazione dell'obbligo di rendiconto scritto.
4. Nei casi di particolare necessità potranno essere erogati contributi economici anche a singoli cittadini residenti con le modalità previste dal regolamento. In tale circostanza i beneficiari sono esentati dall'obbligo della rendicontazione.

Art. 81 – Commissioni consultive

1. L'amministrazione comunale, per rendere attiva la partecipazione dei cittadini nella gestione, discussione e soluzione delle principali problematiche locali di sua competenza, si riserva la facoltà d'istituire commissioni consultive temporanee composte anche da cittadini non facenti parte del consiglio Comunale con le seguenti finalità:
 - a) permettere una più ampia e democratica partecipazione all'attività dell'Amministrazione Comunale;
 - b) promuovere un collegamento più ampio e diretto con la popolazione.
2. Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la composizione di tali commissioni.

REFERENDUM – ACCESSO AGLI ATTI – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 82 – Referendum consultivo

1. Il referendum ha la funzione di offrire all'organo comunale il contributo derivante dalla conoscenza diretta e immediata del parere della cittadinanza in ordine alla assunzione di una qualsiasi determinazione su una specifica materia che l'organo comunale intende fare oggetto di un proprio provvedimento.
2. La natura del referendum non può quindi avere né finalità abrogativa né finalità propositiva.
3. Il referendum consultivo deve riguardare materie di esclusiva competenza locale.
4. Non è ammesso referendum consultivo sulle materie attinenti:
 - Tributi comunali;
 - Tariffe e corrispettivi dei servizi comunali;
 - La disciplina del trattamento economico del personale comunale;
 - La disciplina del funzionamento degli organi comunali;
 - La costituzione di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione pubblica o consorzi;
 - Le materie delle nomine e degli incarichi,
 - Le materie in cui l'attività amministrativa comunale sia vincolata da leggi statali o regionali;
 - Le materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
5. Promotori del referendum consultivo possono essere:
 - a) Il Consiglio Comunale;
 - b) non meno del 25% dei cittadini iscritti nelle Liste elettorali del Comune di Cremella.
6. Il referendum consultivo è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
7. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 83 – Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo deliberante.

Art. 84 – Accesso agli atti

1. Ai cittadini, singoli, associati, è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento .
3. Il regolamento disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie degli atti considerati pubblici ai sensi del successivo art. 85.
4. Per accesso differito si intende la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, così come previsto dall'art. 24 sesto comma della legge n. 241/1990.

Art. 85 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti pubblici dell'Amministrazione, sono messi a disposizione dei cittadini richiedenti.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notifica e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.

DIFENSORE CIVICO

Art. 86 – Nomina e revoca

1. Il Comune di Cremella istituisce l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico è nominato con deliberazione del Consiglio Comunale con maggioranza qualificata dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per titolo di studio, preparazione professionale ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obbiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico – amministrativa.
4. L'ufficio di difensore civico può essere convenzionato con altri Enti Locali o con la Provincia di Lecco.

Art. 87 – Incompatibilità e decadenza

1. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica pubblica, e con l'esercizio nel territorio di Cremella, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale. Inoltre non possono essere nominati difensori civici i ministri di culto e coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretari o dipendenti del Comune.
2. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione.

Art. 88 – Prerogative

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati, nello svolgimento della sua azione egli rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni riscontrate. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza, né giuridica né funzionale, dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il Difensore Civico esercita il controllo delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale limitatamente alle illegittimità denunciate dai Consiglieri Comunali, ai sensi del comma 2, art.127 del T.U. n°267/2000; il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Il Difensore ha diritto di sospendere ogni propria attività nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve segnalare al Sindaco i dipendenti che impediscano o intralcino l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il Difensore Civico deve sospendere ogni propria attività in ordine a fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria.
6. Il Difensore Civico sarà presente nell'ufficio nei modo e nei termini previsti dal regolamento.
7. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni agli interessati che ne abbiano provocato l'azione, presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. Il Consiglio Comunale esamina la relazione, adotta le eventuali deliberazioni di sua competenza.

Art. 89 – Mezzi

1. La Giunta Comunale, sentito il Difensore Civico, stabilisce la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale all'ufficio. La stessa assegnazione è stabilita con deliberazione della Giunta. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e per le funzioni di che trattasi, dipende dal Difensore Civico.
2. Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori Comunali.

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 90 – Regolamenti

1. Oltre allo Statuto, il Comune di Cremella emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale
2. nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà, regolarmente viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, secondo i principi fissati dal presente Statuto, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 74.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. Le deliberazioni di approvazione dei regolamenti vengono pubblicate all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
7. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda

consultarli. Gli stessi rimangono depositati nell'apposita sezione "Regolamenti" del sito istituzionale dell'Ente.

Art. 91 – Ordinanze

1. I Responsabili dei Servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del T.U. n°267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

Art. 92 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione nel T.U. n°267/2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 93 Violazione dei regolamenti comunali. Sanzioni.

1. Chiunque viola le norme di regolamenti e ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo secondo legge.
2. Il minimo ed il massimo delle sanzioni di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a L. 60.000 né superiore a L.100.000.
3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni (art. 42, lettera (f) T.U. 267/2000).
4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

5. Autorità competente sono i Responsabili dei Servizi.
6. Quando i regolamenti e le ordinanze non dispongono altrimenti, le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 60.000 e massima di L. 1.000.000.

Art.94 violazione alle norme di legge. Sanzioni.

1. In tutti i casi in cui le norme demandano al Sindaco ovvero genericamente al comune nel quale sono state commesse le violazioni, la competenza per la irrogazione della sanzione, con la conseguente spettanza al Comune dei relativi proventi, il direttore generale, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio o ufficio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al Comune.

Art. 95 – Norme finali

1. Il presente Statuto, entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge.
2. Il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.